REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Giovanna SANFRATELLO Presidente

Dott. Lisa MICOCHERO Consigliere est.

Dott. Adele SAVASTANO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 4134 del Ruolo Generale dell'anno 2018

TRA

Parte_1 , (C.F. *P.IVA_1* ,

rappresentata e difesa dall'Avv.to [redacted] con domicilio eletto in Indirizzo Telematico

PARTE APPELLANTE

CONTRO

CP_1 , (C.F. *C.F._1* ,

rappresentato e difeso dall'Avv.to [redacted] con

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

domicilio eletto in [redacted] contumace

Controparte_2, contumace

Controparte_3, (C.F. *C.F._2*, *CP_4* (C.F. *C.F._3*), *Controparte_5*, (C.F. *C.F._4*),

rappresentati e difesi dall'Avv.to [redacted] e dall'Avv.to [redacted] (*C.F._5* [redacted] INT. 2 E 3 [redacted] con domicilio eletto in [redacted] INT 2-3 [redacted] AZIENDA *CP_6* N. 3 [redacted] GIA'DENOMINATA AZIENDA *CP_6* 12 *CP_7* E QUALE INCORPORANTE LA AZIENDA *CP_6* 14 [redacted]

rappresentata e difesa dall'Avv.to [redacted] con domicilio eletto in [redacted]

PARTI APPELLATE

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1462/2018 del Tribunale di Venezia

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

NEL MERITO, IN PRINCIPALITA': in riforma

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del primo e/o del secondo motivo dell'atto di appello, respingere la domanda risarcitoria avanzata dai congiunti CP_3 [...], CP_4 e Controparte_5 nei confronti della deducente Compagnia, non essendo l'evento morte di Persona_1 causalmente riconducibile alla condotta di CP_1 e, conseguentemente, all'appellante Parte_1 (quale assicuratrice la r.c.a. dell'autovettura in uso all'utilizzatore [redacted] e di proprietà della società di leasing CP_2). Per l'effetto, dato atto che [...] Parte_1 in forza della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza ed al fine di evitare l'aggravio di spese per l'esecuzione forzata, ha corrisposto, per capitale interessi e spese, a Controparte_3 € 219.841,17; a Controparte_5 € 167.997,38; a CP_4 € 180.958,35, condannare gli stessi alla restituzione dei predetti importi maggiorati degli interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.

NEL MERITO, IN SUBORDINE: in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del terzo motivo d'appello,

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

determinare nella misura del 10% - ovvero la diversa di giustizia e comunque inferiore al 20% - la responsabilità di *CP_1* e, conseguentemente, dell'appellante *Parte_1* (quale assicuratrice la r.c.a. dell'autovettura in uso all'utilizzatore [redacted] e di proprietà della società di leasing *CP_2*), nella causazione della morte di *[...] Per_1* . Per l'effetto: rideterminare il quantum dovuto dalla deducente Compagnia ai congiunti *CP_3 [...]* , *CP_4* e *Controparte_5* a titolo di risarcimento del danno e condannarsi i predetti alla restituzione in favore di *Parte_1* delle maggiori somme già da questi percepiti in forza della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza. Oltre interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo.

ANCORA NEL MERITO: respingere le impugnazioni incidentali svolte dagli appellati perché infondate in fatto ed in diritto.

IN OGNI CASO: con rifusione delle spese del presente e del primo grado di giudizio.

Per parte appellata *CP_1* :

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

Riformarsi la sentenza n. 1462/2018 del Tribunale Ordinario di Venezia in accoglimento dell'atto d'appello notificato in data 16.11.2018 nell'interesse di *Parte_1* - rigettarsi le impugnazioni incidentali svolte dagli appellati dacché infondate;

- in ogni caso con rifusione di spese legali di ambo i gradi di giudizio, eventualmente ai sensi dell'art. 1917, III comma, c.c.

Per parte appellata *Controparte_8*

Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Venezia:

IN PRINCIPALITÀ, NEL MERITO: per le ragioni esposte in atti, respingersi in toto i motivi d'appello principale in quanto infondati in fatto ed in diritto oltre che per inammissibilità e, quindi, rigettarsi in toto le relative domande. Nella denegata ipotesi di accoglimento ancorché solo parziale, in ogni caso respingersi la domanda di restituzione formulata nei confronti dei signori *Controparte_3* *CP_4* e *Controparte_5* in quanto unici legittimati passivi della detta domanda risultano gli altri co-obbligati in solido condannati in primo grado. Spese del grado

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

integralmente rifuse oltre a C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge.

IN [redacted] – NEL MERITO: 1) In accoglimento del primo motivo d'appello incidentale: riformarsi la sentenza n. 1462/2018 resa dal Tribunale di Venezia nel procedimento iscritto al n. 3809/2013 R.G. nella parte in cui viene sancita una corresponsabilità paritaria tra il Sig. *CP_1* e il Sig. *Parte_2* nella verificazione del sinistro stradale del 19.1.2011 e, per l'effetto, ha dichiarato ai sensi dell'art. 2055, comma 3°, C.C. una responsabilità solidale paritaria in capo al de cuius in riferimento alla condotta da esso tenuta e valutata quale una delle cinque condotte ritenute causalmente efficienti rispetto alla determinazione del danno da risarcire ai Sigg.ri *Controparte_3* *CP_4* e *Controparte_5* con ciò decurtando di pari percentuale l'importo complessivo loro spettante. Per l'effetto escludersi o, in ogni caso, ridursi la valutazione dell'apporto causale attribuito al comportamento del Sig. *Parte_2* riconoscendolo come minimale e non paritario ex art. 2055, 3° c., C.C. e, di

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

conseguenza, per la stessa percentuale differenziale aumentarsi l'importo risarcitorio cui gli attori hanno diritto; 2) In accoglimento del secondo motivo d'appello incidentale: riformarsi la sentenza n. 1462/2018 resa dal Tribunale di Venezia nel procedimento iscritto al n. 3809/2013 R.G. nella parte in cui ravvisa una corresponsabilità del Sig. *Parte_2* *[...]* per la caduta a terra occorsagli la notte del 25.1.2011 mentre era ricoverato presso l'Ospedale di [redacted] e per cui il Giudice di prime cure ha dichiarato ai sensi dell'art. 2055, comma 3°, C.C. una responsabilità solidale paritaria in capo al de cuius in riferimento a tale condotta e valutata quale una delle cinque condotte ritenute causalmente efficienti rispetto alla determinazione del danno da risarcire ai Sigg.ri *Controparte_3* *CP_4* e *Controparte_5* con ciò decurtando di pari percentuale l'importo complessivo loro spettante. Per l'effetto accertare e dichiarare che, non rientrando quella in oggetto nel novero delle condotte causalmente rilevanti, queste vengano considerate nel numero massimo di quattro, con ciò ripartendo proporzionalmente tra queste le

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

percentuali di rispettiva responsabilità sia in termini di colpa che di eziologia. Di conseguenza, per la stessa percentuale differenziale, aumentarsi l'importo risarcitorio cui gli attori hanno diritto. 3) In accoglimento del terzo motivo d'appello incidentale: riformarsi la sentenza n. 1462/2018 resa dal Tribunale di Venezia nel procedimento iscritto al n. 3809/2013 R.G. nella parte in cui ha considerato equivalente la colpa riconosciuta in capo al Sig. *Parte_2* rispetto a quella degli altri obbligati solidali ai sensi dell'art. 2055, comma 3° C.C. e, per l'effetto, ridursi l'entità della colpa imputabile al primo nella misura minima e comunque non superiore al complessivo 10% e per l'effetto, aumentare anche in parti eguali la residua entità di compartecipazione colposa in capo agli altri soggetti condannati con obbligo per quest'ultimi di corrispondere ai Sigg.ri *CP_3* *[...]* , *CP_4* e *Controparte_5* l'ulteriore somma che dovesse competergli a titolo risarcitorio. Per l'effetto dell'accoglimento totale o parziale dei primi tre motivi d'appello incidentale, aumentarsi proporzionalmente l'importo risarcitorio a favore dei

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

Sigg.ri Controparte_3 Controparte_5 e CP_4 e, in ogni caso, secondo Giustizia con conseguente condanna al pagamento nei confronti dei soggetti già condannati in primo grado. 4) In accoglimento del quarto motivo d'appello incidentale: riformarsi la sentenza n. 1462/2018 resa dal Tribunale di Venezia nel procedimento iscritto al n. 3809/2013 R.G. nella parte in cui ha compensato le spese di lite di primo grado per ritenuta soccombenza reciproca; 5) In accoglimento del quinto motivo d'appello incidentale in via istruttoria: riformarsi la sentenza n. 1462/2018 resa dal Tribunale di Venezia nella parte in cui ha respinto le istanze istruttorie e di integrazione documentale e in primis, la richiesta – già formulata all'udienza del 19.5.2017 – di acquisizione della documentazione medica indicata a verbale d'udienza del 27.3.2017, ribadita altresì la richiesta – sulla scorta della predetta documentazione – di integrazione peritale d'ufficio conferendo al già nominato C.T.U. Dr. Persona_2 l'incarico di analizzare i predetti referti e documenti che lo stesso perito d'ufficio ha dichiarato essere indispensabili al fine di rispondere compiutamente al

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

quesito postogli dal Giudice e, quindi, per compiutamente evadere l'incarico conferitogli.

ANCORA NEL MERITO: Rigettare gli appelli incidentali svolti dalla *Parte_3* *[...]* con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.2.2019, notificata in pari data, perché infondati in fatto e in diritto. IN VIA ISTRUTTORIA IN OGNI CASO: Si insiste per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie di cui alle memorie n. 2 e 3 ex art. 183, VI comma, C.P.C. da intendersi integralmente riportate e, in particolare, per l'ammissione delle prove testimoniali e C.T.U. tecnicodinamico-ricostruttiva e integrazione della C.T.U. medico-legale.

Con rifusione delle spese di lite oltre a spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Per parte appellata *Parte_3*

In principalità: - rigettarsi in quanto infondato in fatto e diritto, per le ragioni tutte indicate in atti, l'appello proposto da *Parte_1* *[...]* ; - rigettarsi in quanto infondato in fatto e diritto, per le ragioni tutte indicate in atti,

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

l'appello incidentale autonomo proposto da CP_3 [...], CP_4 e Controparte_5 In [redacted] In principalità: - in accoglimento del primo motivo di appello incidentale autonomo, riformarsi, per le ragioni indicate in atti, la sentenza n. 1462/2018 del Tribunale di Venezia e per l'effetto: rigettarsi le domande nei confronti dell' Parte_3 già CP_9 [...] e già Controparte_10 dichiararsi che l'allora Controparte_9 e la allora [...] Controparte_10 ora Parte_3 [...], non sono responsabili e/o corresponsabili nella causazione del decesso del Sig. Parte_2 dichiararsi che nulla è pertanto dovuto da Parte_3 già [...] CP_9 e già Controparte_10 nei confronti dei Signori Controparte_3 CP_4 e Controparte_5 e/o nei confronti di eventuali altri corresponsabili; - in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale autonomo, riformarsi, per le ragioni indicate in atti, la sentenza n. 1462/2018 del Tribunale di Venezia e per l'effetto rigettarsi le

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

domande nei confronti dell'allora Controparte_9 ora Parte_3 dichiararsi che Parte_3 già Controparte_9 [...], non è responsabile e/o corresponsabile nella causazione del decesso del Sig. Parte_2 dichiararsi che pertanto nulla è dovuto da [...] Parte_3 già Controparte_9 nei confronti dei Signori Controparte_3 CP_4 e Controparte_5 e che nulla è dovuto, nemmeno a titolo di regresso, nei confronti di eventuali responsabili e/o corresponsabili; - in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale autonomo, riformarsi, per le ragioni indicate in atti, la sentenza n. 1462/2018 del Tribunale di Venezia, e per l'effetto rigettarsi le domande nei confronti dell' Parte_3 [...] già Controparte_10 dichiararsi l'assenza di responsabilità dell'allora Pt_3 Controparte_10 ora Pt_3 Parte_3 [...] " Parte_3 ", nella causazione del decesso del Sig. Parte_2 dichiararsi pertanto che nulla è dovuto da Parte_3 già Pt_3 Controparte_10 In subordine: - in accoglimento

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

del quarto motivo di appello incidentale autonomo, riformarsi, per le ragioni indicate in atti la sentenza n. 1462/2018 del Tribunale di Venezia, e per l'effetto ridursi la percentuale di responsabilità a carico dell'allora Controparte_9 e dell'allora [...] CP_10 ora a seguito di incorporazione [...] Parte_3 attribuendo una maggiore percentuale di responsabilità al conducente del mezzo, CP_1 e al Sig. Parte_2 riducendo conseguentemente il risarcimento del danno in favore dei Signori Controparte_3 CP_4 e [...] CP_5 ; - in accoglimento del quinto motivo di appello incidentale autonomo, riformarsi, per le ragioni indicate in atti, la sentenza n. 1462/2018 del Tribunale di Venezia, e per l'effetto limitarsi la condanna al risarcimento dei danni jure hereditatis in favore dei Signori Controparte_3 CP_4 e Controparte_5 al solo danno biologico temporaneo; in stretto subordine, ridursi l'importo liquidato a titolo di danno biologico terminale/catastrofale, con applicazione delle tabelle di Milano; comunque detratto l'importo corrispondente al concorso di colpa del

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

danneggiato; In ogni caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato *Controparte_3* *CP_4* e *Controparte_5* evocavano in giudizio avanti al Tribunale di Venezia l' *Controparte_11* *CP_1* [redacted] [redacted] *Controparte_2* e *[...]* *Controparte_12* esponendo di essere rispettivamente il coniuge e i figli di *[...]* *Per_1* ; che il giorno 19.1.2011 il proprio congiunto, mentre era in sella al proprio velocipede, era stato vittima di un sinistro stradale, causato da *CP_1* dipendente della [redacted] [redacted] che viaggiava a bordo di un veicolo di proprietà di *[...]* *Controparte_2* assicurato con *[...]* *Controparte_12* che non si era avveduto in sede di sorpasso, della presenza del ciclista; che il *CP_4* era stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale civile di [redacted] a causa delle lesioni subite; che, durante il ricovero, questi, non adeguatamente assistito, era caduto accidentalmente nel

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

bagno dell'ospedale; che, a causa dei traumi riportati, era stato trasportato presso l'ospedale civile di [redacted] che, nonostante ripetuti interventi chirurgici, Persona_1 era [redacted]

Ciò premesso, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti "iure proprio" e "iure hereditatis".

Si costituiva l' Controparte_11 che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio l' Controparte_13 presso cui il CP_4 era deceduto, che si costituiva regolarmente in giudizio con gli altri convenuti, ad eccezione di [...] Controparte_2 che rimaneva contumace. CP_1 svolgeva domanda di manleva nei confronti di Controparte_12

Il Giudice, con sentenza n. 1462/18, in accoglimento della domanda svolta, accertata la corresponsabilità di tutti i convenuti nell'evento morte ed il concorso del danneggiato nella misura del 40%, li condannava a corrispondere in solido agli attori, quale danno non patrimoniale "iure hereditatis" la somma complessiva di 99.000,00 euro, oltre a

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

5.633,96 euro quale danno patrimoniale, nonché quale danno non patrimoniale "iure proprio" la somma di 168.000,00 euro a *Controparte_3* 120.000,00 euro a *CP_4* e 132.000,00 euro a *Controparte_5* Accoglieva poi la domanda di manleva svolta dal *CP_1* nei confronti di *Controparte_12* e compensava interamente tra le parti le spese di lite.

Il Giudice in particolare, con riguardo al sinistro, riteneva che la responsabilità fosse da attribuire prevalentemente alla condotta colposa tenuta dal *CP_1* che non si era avveduto della presenza del ciclista e non aveva rallentato la propria marcia, ritenendo comunque anche sussistente un concorso di responsabilità in capo alla vittima, che non aveva adeguatamente segnalato la manovra di spostamento verso sinistra, quantificata nella percentuale del 20%. Con riguardo al successivo ricovero ospedaliero, riteneva sussistente un concorso di responsabilità della struttura e del paziente, in quanto questi, che non era in grado di deambulare da solo e a cui era stato raccomandato di chiamare assistenza per muoversi, era comunque andato da solo in bagno procurandosi gravi

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

lesioni al rachide cervicale che avevano determinato una tetraplegia: anche in questo caso riteneva che il concorso di colpa del danneggiato dovesse quantificarsi nella percentuale del 20%. Infine riteneva sussistente la responsabilità anche della terza chiamata, presso la cui struttura il paziente era deceduto dopo una serie di interventi per infezione nosocomiale, perché non era stata dimessa da quest'ultima documentazione medica da cui ricavare con certezza la causa della morte. Nei rapporti interni riteneva sussistente una pari responsabilità in applicazione dell'art. 2055 c.c., non potendo essere accertato con sicurezza l'apporto causale dato da ogni singola condotta all'evento morte.

Avverso detta sentenza proponeva appello avanti a questa Corte *Parte_1* (già *Controparte_12* censurando la sentenza nella parte in cui il giudice aveva ritenuto sussistente la responsabilità del conducente del veicolo investitore anche per l'evento morte, non essendo stata accertata con chiarezza la causa di quest'ultima. Osservava che le lesioni subite nel

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

sinistro certamente non erano tali, come accertato in sede di CTU, da determinare il decesso del CP_4

Con ulteriore motivo di gravame osservava che la sentenza era altresì errata laddove non aveva ritenuto che la caduta in bagno presso il nosocomio e la condotta dei sanitari presso l'ospedale di [redacted] avesse interrotto il nesso di causalità tra il sinistro e l'evento morte. Si trattava infatti di fattori esterni rispetto all'area di rischio conseguente alla condotta del conducente.

Si doleva da ultimo della ripartizione di responsabilità operata dal giudice nei rapporti interni in quanto era stato violato il principio di proporzione tra responsabilità del danneggiante e efficienza eziologica della sua condotta. In particolare rilevava che, con la sua condotta, il CP_4 aveva concorso in maniera preponderante alla causazione delle lesioni subite, a seguito della caduta in ambito ospedaliero.

Si costituivano Controparte_3 Controparte_5 e CP_4 svolgendo appello incidentale in punto concorso di responsabilità del proprio congiunto nella causazione del sinistro, essendo esclusiva o, comunque,

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

preponderante l'efficacia causale della condotta imprudente tenuta dal CP_1 . Con riguardo alla caduta nel nosocomio di [redacted] ritenevano che la responsabilità dell'accaduto fosse da attribuire in via esclusiva all'ospedale che, a fronte di un paziente ad elevano rischio di caduta, non aveva adottato misure adeguate ed effettuato una idonea sorveglianza.

Contestavano inoltre l'applicazione dell'art. 2055 c.c. operata dal giudice essendo state accertate circostanze di fatto idonee a superare la presunzione di pari responsabilità, chiedendo che il concorso di colpa del CP_4 fosse comunque limitato al 10%.

Censuravano la compensazione delle spese di lite operata dal giudice in considerazione dell'accoglimento della domanda svolta e, in via istruttoria, chiedevano venisse disposta CTU e che al consulente fosse attribuita la facoltà di acquisire la documentazione medica presente presso l'ospedale civile di [redacted] per accertare la causa della morte del CP_4

Si costituiva infine l' Controparte_11 [...] Parte_3 che aveva incorporato in sé le aziende ospedaliere n. 12 e n. 14, svolgendo appello

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

incidentale in punto propria corresponsabilità nell'evento morte del CP_4 , non essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra la caduta nel bagno e il decesso del CP_4 , rimasta incerta all'esito del giudizio di primo grado. Rilevava infatti che dalla documentazione medica presente in atti non era stato accertato che fosse stata la caduta a provocare la lesioni al rachide cervicale, tanto che lo stesso CTU tendeva ad attribuirle alle conseguenze del sinistro stradale.

Con ulteriore motivo di gravame chiedeva in ogni caso che l'evento caduta, stante il tenore delle deposizioni assunte, valorizzate dallo stesso giudice in modo contraddittorio, fosse ascrivibile in via esclusiva ad una disattenzione del CP_4 che era risultato perfettamente consapevole del proprio comportamento imprudente.

Censurava infine la ritenuta corresponsabilità dell'ospedale civile di [redacted] pur non essendo stati individuati i comportamenti censurabili dei suoi sanitari, non potendo essa ricondursi solo al luogo ove era avvenuto il decesso, dovendo comunque il

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

danneggiato fornire la prova del nesso di causalità tra operato dei sanitari e l'evento morte. Osservava inoltre che il giudice aveva errato nel non riconoscere adeguata valenza probatoria alla perizia svolta dal PM dimessa in atti solo per il fatto che essa si basava su documentazione non prodotta in causa, in quanto da essa poteva evincersi con chiarezza l'assenza di responsabilità dell'ospedale per l'insorgenza della infezione nosocomiale, essendo stata prescritta un'adeguata terapia farmacologica ed essendo state seguire le corrette procedure di disinfezione e asepsi. Chiedeva pertanto una riduzione della percentuale di responsabilità, avendo i comportamenti dei sanitari dato minor apporto causale rispetto a quello degli altri responsabili e del danneggiato.

Con ulteriore motivo di appello, svolto in via subordinata, censurava la liquidazione operata dal primo giudice del danno non patrimoniale "iure hereditatis" in quanto l'aumento del valore dell'importo giornaliero dovuto aveva determinato, di fatto, anche la liquidazione del danno c.d. catastrofale, non dovuto nel caso di specie, non

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

essendo stato provato che il paziente avesse avuto coscienza dell'approssimarsi della fine. Chiedeva che esso venisse determinato solo nei limiti dell'ammontare dell'invalidità temporanea.

Si costituiva *CP_1* mentre gli altri appellati *Controparte_2* e [redacted] [redacted] rimanevano contumaci

Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte si riservava la decisione all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

L'appello principale e quelli incidentali verranno trattati unitariamente in relazione alle singole questioni affrontate.

1. NESSO DI CAUSALITA'

Va innanzi tutto osservato che sussiste un rapporto causale tra gli eventi lesivi subiti dal *CP_4* il sinistro stradale e la caduta dal bagno, e il successivo decesso.

In tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria implica la scomposizione del giudizio

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

causale in due autonomi e consecutivi segmenti: il primo è volto ad identificare il nesso di causalità materiale o "di fatto" che lega la condotta all'evento di danno; il secondo è, invece, diretto ad accertare, secondo la regola dell'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili (Cass. ord. 22857/19).

Ciò premesso, va osservato che non vi è alcun dubbio circa l'esistenza del nesso di causalità materiale e giuridica tra le condotte colpose tenute dal *CP_1* e dai medici dei due ospedali e l'evento lesivo lamentato, costituito dalla morte del defunto e le conseguenze pregiudizievoli subite dai congiunti. La morte infatti è stata provocata da una infezione nosocomiale, conseguente ai plurimi interventi subiti per emendare le lesioni riportate al rachide cervicale.

In tal senso va osservato che può essere attribuito valore probatorio alla consulenza svolta in sede di indagini penali dalla dott.ssa *Per_3* Se è pur vero che il CTU di primo grado ha affermato di non essere in

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

grado di condividere tale conclusione, non avendo potuto visionare le cartelle cliniche del paziente, la causa della morte è acclarata con sufficiente certezza, nei limiti in cui assume rilevanza in questo giudizio, in detta perizia sulla base di dati oggettivi inconfutabili: non vi è infatti incertezza o dubbio sul fatto che la morte sia stata provocata da detta infezione. Va infatti ricordato che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 19521/2019).

Ciò che la mancanza della documentazione determina è piuttosto l'impossibilità per l' *Controparte_11* di poter dimostrare che l'infezione non era altrimenti evitabile, di aver usato tutta la dovuta diligenza nell'opera di sterilizzazione e prevenzione della sala operatoria e di aver adottato un protocollo volto ad evitare le possibili conseguenze di un'infezione nosocomiale, ovvero una profilassi antibiotica prima dell'intervento sul paziente. Né può essere disposto il supplemento di consulenza richiesto non potendo comunque disporsi l'acquisizione di detta documentazione medica a pena di nullità della consulenza stessa (Cass. n. 31886/19).

In tal senso quindi va respinto l'appello incidentale dell'appellata *Parte_3* in ordine alla asserita carenza di responsabilità in capo ai sanitari dell'ospedale di [redacted] Infatti in tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista; è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (Cass. n. 26907/20).

Va respinto anche l'appello principale in relazione all'assenza di rapporto causale tra le lesioni subite nel sinistro e la morte per essere intervenuto l'evento lesivo interruttivo costituito dalla caduta nel bagno che avrebbe dato vita ad un nuovo e diverso iter causale. Infatti le lesioni subite in sede di sinistro, come emerge dalla consulenza disposta, pur non essendo di per sé tali da mettere in pericolo di vita il soggetto, erano state di particolare gravità avendo comportato un trauma cranico con spandimento emorragico (TAC del 19.1.11) e lo

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

stesso consulente ritiene altamente probabile che già in quella sede vi sia stata una dinamica lesiva a carico del rachide cervicale. Il consulente afferma in tal senso non rilevante l'intervallo cronologico intercorso tra sinistro e caduta in ospedale (6 giorni), stante la prolungata immobilizzazione del paziente, la condizione di sedazione e l'assenza di movimenti del collo, mentre ritiene probabile l'aggravamento con la caduta, di una lesione già esistente, valutazione questa supportata dalla componente dolorosa a livello cervicale registrata al momento del ricovero. Ne consegue che le lesioni al rachide cervicale devono essere riportate, secondo il criterio del "più probabile che non", già al momento del sinistro stradale.

2. CONCORSO DI RESPONSABILITA' DEL *CP_4*

Prima di affrontare la censura relativa alla applicabilità al caso di specie dell'art. 2055 c.c., va preliminarmente affrontato, per priorità logica, l'appello incidentale svolto dagli eredi del *CP_4* in ordine alla ritenuta corresponsabilità nel sinistro del proprio congiunto.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

Nel caso di specie infatti risulta acclarato che la responsabilità principale del sinistro grava in capo al *CP_1* che, nel compiere la manovra di sorpasso di altra autovettura posta a sinistra della carreggiata, si avvedeva solo a distanza di circa un metro della presenza del ciclista nel mezzo della carreggiata che si stava portando a sinistra della stessa e non riusciva ad evitare l'impatto, pur sterzando a sua volta verso sinistra, stante la velocità non adeguata allo stato dei luoghi, che non gli permetteva di arrestarsi e lasciare completar la manovra al velocipede.

Va ricordato che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il Giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. n. 23431/2014). Il Giudice quindi, per la liberazione dell'altro conducente dalla presunzione di cui all'art.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

2054, secondo comma, c.c., deve valutare in ogni caso se quest'ultimo abbia a sua volta rispettato le norme di comportamento del codice della strada, nonché quelle di normale prudenza, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto (Cass. n. 3543/2013).

Nel caso di specie non è stata fornita la prova che il *CP_4* abbia tenuto un comportamento esente da colpa. Infatti quest'ultimo aveva effettuato uno spostamento all'interno della carreggiata, portandosi verso la linea di mezzeria al fine di spostarsi completamente a sinistra della carreggiata. In quanto velocipede, avrebbe dovuto segnalare il proprio spostamento ai veicoli che sopraggiungevano da tergo alzando il braccio sinistro e non vi è prova in atti che detto comportamento sia stato compiuto. Dalla deposizione del testimone *Tes_1* , conducente del veicolo sorpassato, si evince, invece che il *CP_4* non ha segnalato adeguatamente lo spostamento, essendosi limitato a girarsi all'indietro senza alzare il braccio per mostrare l'intenzione di spostarsi a sinistra. Va altresì confermato nella percentuale del 80% l'apporto causale dato dalla condotta gravemente colposa del

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

CP_1 , il quale avrebbe potuto comunque avvedersi della manovra del CP_4 e decelerare, e in quella del 20% il concorso della condotta tenuta dal ciclista, che, ove avesse segnalato per tempo la manovra, avrebbe potuto avvisare i conducenti dei veicoli che sopraggiungevano, con conseguente rigetto del gravame proposto sul punto.

Va viceversa escluso il concorso di responsabilità del CP_4 anche per le lesioni conseguenti alla caduta presso il nosocomio di [redacted] con conseguente accoglimento dell'appello incidentale svolto dagli eredi. Deve essere premesso che, come si evince dalla consulenza svolta in primo grado, il CP_4 quel giorno, dopo il ricovero presso il reparto di rianimazione, ove risultava in uno stato di alterna confusione, era stato trasportato presso il reparto di cura, ma era ancora definito come disorientato a tratti. In base all'"indice di Org_1 ", che misura il grado di autonomia funzionale di un paziente, il CP_4 risultava totalmente dipendente per l'igiene, per il trasferimento al bagno e per la deambulazione. Ne consegue che al di là delle raccomandazioni date ai

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

famigliari e allo steso paziente dal personale sanitario di non alzarsi e recarsi in bagno da solo, i sanitari avrebbero dovuto porre in essere delle misure di controllo e di contenimento (sbarre del letto) tali da impedire comunque al paziente, che risultava ancora confuso e non perfettamente lucido, di compiere istintivamente dei movimenti pericolosi. Il fatto che sia stata sistemata vicino al letto una sedia con il pappagallo risulta una misura del tutto inidonea a contenere adeguatamente un malato ad elevato rischio di caduta, ben potendo essere spostata. Né può essere fatta discendere la responsabilità del paziente per solo fatto di essere stato consapevole di aver contravvenuto alle indicazioni date, trattandosi di un paziente comunque confuso, in uno stato cognitivo compromesso, come risulta chiaramente dalla documentazione medica.

3. QUOTE DI RESPONSABILITA'

Ciò premesso, può quindi essere affermato un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del *CP_4* per la quota del 20% e la responsabilità di *CP_1* [redacted] [redacted] *Controparte_2*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

Parte_1 e *[...]*

Controparte_14 per la quota dell'80%.

Ciò premesso, va accolto il motivo di appello principale e incidentale sulla ripartizione delle quote interne di responsabilità e della inapplicabilità al caso di specie della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2055 c.c..

Va infatti osservato che la condotta che ha avuto maggior efficienza causale rispetto alla morte può essere ritenuta quella omissiva dei sanitari dell'ospedale di [redacted] per i motivi già sopra esposti. La caduta infatti ha aggravato sensibilmente la fattura probabilmente già preesistente, determinando la tetraplegia del paziente e la conseguente necessità dei successivi interventi posti in essere presso l'ospedale di [redacted] di posizionamento di una placca a livello cervicale, con successiva infezione nosocomiale. L'apporto causale può quindi essere determinato nei rapporti interni nella misura del 40%. Quanto alle altre condotte, quella del conducente dell'autovettura, che ha cagionato il sinistro, e quella dell'ospedale di [redacted] possono ritenersi di

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

pari efficacia causale, nella misura quindi del 20% ciascuna. Ne consegue che CP_15 CP_1 Controparte_2 e [redacted] dovranno rispondere nei limiti della quota del 20% e Controparte_14 nei limiti del 60%.

Non può comunque essere disposta la restituzione di quanto ricevuto dagli eredi CP_4 richiesta da Parte_1 permanendo, verso i debitori, il vincolo di solidarietà e non essendo mutato l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno.

4. APPELLO INCIDENTALE SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE "IURE HEREDITATIS"

Va rigettato tale motivo di appello non avendo il giudice liquidato in alcun modo il c.d. danno catastrofale, ma solo il danno biologico per la sofferenza maturata nel periodo intercorso tra il sinistro e la morte. Infatti in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso (Cass. ord. n. 23153/19). Ad avviso del Collegio, la quantificazione operata dal primo giudice, comunque di carattere equitativo, risulta corretta dovendo tenersi conto della particolare sofferenza subita dal soggetto sia durante il ricovero in rianimazione presso l'ospedale di [redacted] sia successivamente presso quello di [redacted] dopo è stato

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

ripetutamente operato ed è stato più volte riaperta la ferita per operare l'operazione di toilettatura.

5. SPESE DI LITE

La censura sul punto va superata dalla necessità di provvedere nuovamente in punto spese di lite, stante l'accoglimento parziale dell'appello principale di *Parte_1* e di quello incidentale degli eredi *CP_4* e della *Controparte_14* *[...]* .

In considerazione del parziale accoglimento della domanda svolta dai danneggiati, le spese di lite di primo e secondo grado possono essere per 1/3 compensate e, per il resto, poste a carico solidale di tutti i responsabili: esse sono liquidate nei limiti del "decisum".

Le spese di CTU vanno poste a carico solidale dei responsabili.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da *Parte_1* (già *Controparte_12* nei confronti di *[...]*

[...]

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Parte_4 *CP_1* [redacted]

Controparte_2 *Controparte_3*

CP_4 e *Controparte_5* nonché sugli appelli incidentali svolti da questi ultimi, così decide:

- In parziale accoglimento dell'appello principale e di quelli incidentali, in parziale riforma della sentenza n. 1462 del 2018 del Tribunale di Venezia, accerta il concorso di colpa del danneggiato *Persona_1* con incidenza del 20% e determina nella misura del 20% l'incidenza della condotta di *CP_1* e del 60% quella della *Parte_3* fermo il resto;
- Compensa per 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna *[...]* *Controparte_14* *CP_1* [redacted] *Controparte_2* e *Parte_1* in solido tra loro, a rifondere la residua quota a *CP_3* *[...]*, *CP_4* e *Controparte_5* che liquida, per l'intero, per il primo, in 11.472,00 euro per compensi, oltre a 770,00 euro per esborsi, IVA, CPA e rimborso forfetario, e, per il

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729

secondo, in 13.560,00 euro per compensi, oltre a 1.150,00 euro per esborsi, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;

- Pone definitivamente a carico solidale di *[...]* *Controparte_14* *CP_1* [redacted] *Controparte_2* e *Parte_1* le spese di CTU.

Così deciso in Venezia il 16 febbraio 2021

Il consigliere est. Il Presidente

Dott. Lisa Micochero Dott. Giovanna Sanfratello

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-729